

Articolo 5. Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall'*art. 22 della legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269-Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;
- c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
- d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal *D.P.R. n. 503/1996*;
- e) licenza di abitabilità.

[...]